

COMUNE DI MAGGIORA

Provincia di Novara

Regolamento per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue urbane

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2004, esecutiva il 16.04.2004

Publicato all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 6.04.2004 al 20.04.2004.

Maggiora, 6.04.2004



Il Segretario Comunale
Fornara dr. Alberto

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

INDICE

CAPO I – DISCIPLINA E GESTIONE DEI CANALI COLLETTORI DI FOGNATURA.		4
Art. 1	- Definizione della rete di canalizzazione e degli impianti	4
Art. 2	- Impianti pubblici – Definizioni	4
Art. 3	- Evacuazione delle acque reflue e delle acque chiare	4
Art. 4	- Portata delle fognature private immesse nella rete	4
Art. 5	- Norme transitorie per le immissioni di fognature nella rete	4
Art. 6	- Autorizzazione all'immissione delle fognature private nella rete di raccolta comunale	4
Art. 7	- Durata dell'autorizzazione rilasciata all'utente e prescrizioni	5
Art. 8	- Responsabilità delle utenze allacciate alla rete	5
Art. 9	- Autorizzazione di allacciamento di singoli scarichi privati alla rete fognaria	5
Art. 10	- Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla rete	6
Art. 11	- Durata dell'autorizzazione dell'allacciamento privato e prescrizioni	6
Art. 12	- Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla rete	6
Art. 13	- Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete	6
Art. 14	- Diritto di passaggio di acquedotto – attraverso proprietà private	6
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA.		7
Art. 15	- Classificazione e definizione degli scarichi	7
Art. 16	- Scarichi di acque reflue domestiche	7
Art. 17	- Scarichi di acque reflue industriali	7
Art. 18	- Scarichi di sostanze pericolose	8
Art. 19	- Valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferrete agli impianti di depurazione	8
CAPO III – DISCIPLINA DEI CONTROLLI.		9
Art. 20	- Esecuzione dei controlli	9
Art. 21	- Modalità di esecuzione delle ispezioni	10
Art. 22	- Prelievo dei campioni	10
Art. 23	- Conservazione dei campioni	10
Art. 24	- Disposizioni operative	10
CAPO IV – DISCIPLINA DEI RAPPORTI DEL SERVIZIO TRA UTENTE E COMUNE.		11
Art. 25	- Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi	11
Art. 26	- Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti civili che si approvvigionano da fonti diverse del servizio di acquedotto	11
Art. 27	- Modalità e termini di pagamento della tariffa	11
CAPO V – SANZIONI.		12
Art. 28	- Sanzioni per inottemperanza al Regolamento per scarichi di acque reflue nelle reti fognarie per le acque reflue urbane	12
Art. 29	- Provvedimenti amministrativi	12
CAPO VI – DISCIPLINA SU AREE PRIVATE DI FUTURO RACCORDO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.		12
Art. 30	- Campo di applicazione	12
Art. 31	- Definizioni	12
Art. 32	- Allacci in comune	12

Art. 33	- Proprietà – Responsabilità	12
Art. 34	- Diritto di passaggio	12
Art. 35	- Costruzione	13
Art. 36	- Obbligo di allaccio	13
Art. 37	- Controlli	13
Art. 38	- Adozione del sistema di smaltimento	13
Art. 39	- Domanda di autorizzazione	13
	- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	13
	- REQUISITI DEL PROGETTO	14
Art. 40	- Acque reflue industriali ed artigianali	14
Art. 41	- Trasformazioni o ingrandimenti	14
Art. 42	- Soppressione degli impianti di depurazione individuali	14
Art. 43	- Acque chiare	15
Art. 44	- Condizioni tecniche	15
	 CAPO VII – NORME GENERALI.	 15
Art. 45	- Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento	15
Art. 46	- Allaccio	15
Art. 47	- Acque meteoriche	16
Art. 48	- Cucine collettive e ristoranti	16
Art. 49	- Officine di riparazioni, carrozzerie, autolavaggi	16
Art. 50	- Garages privati, parcheggi	16
Art. 51	- Piscine	16
Art. 52	- Cantieri	16
Art. 53	- Scarichi non ammessi	16
	 CAPO VIII – NORME FINALI.	 16
Art. 54	- Esecuzione forzata	16
Art. 55	- Attuazione del Regolamento	16
Art. 56	- Rilascio atti e certificazioni	17
Art. 57	- Accesso ai dati e ai documenti relativi al rapporto di utenza	17

ALLEGATI

1. Pozzetto ispezione-sforatore (dis) allacciamento fognature comunali.
2. Schemi di allacciamento (dis) alla rete.
3. Fac-simile domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria per le acque reflue urbane.
4. Fac-simile domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in rete per le acque reflue urbane.
5. Pozzetto di ispezione scarichi domestici (prelievo campione).
6. Pozzetto di ispezione scarichi industriali (prelievo campione).
7. Specifiche tecniche del campionatore automatico.
8. Limiti massimi in concentrazioni per scarichi in pubblica fognatura di specifiche acque reflue industriali previste dall'art. 19 del Regolamento.
9. Fac-simile domanda di autorizzazione allo scarico di specifiche acque reflue industriali in rete fognaria con i valori limite di emissione di cui all'art. 19 del Regolamento.
10. Modalità di determinazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

CAPO I DISCIPLINA E GESTIONE DEI CANALI COLLETTORI DI FOGNATURA

ARTICOLO 1 – Definizione della rete di canalizzazione e degli impianti.

Il Comune di Maggiore gestisce il sistema di raccolta ed i relativi impianti di trattamento delle acque reflue urbane. I singoli utenti interessati potranno usufruire del servizio nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento redatto in relazione alle caratteristiche delle reti di canalizzazione e degli impianti e allo scopo di evitare il danneggiamento degli stessi a seguito di emissioni non compatibili con il dimensionamento delle reti e con i processi di depurazione.

ARTICOLO 2 – Impianti pubblici – Definizioni.

L'impianto pubblico comprende l'unione delle installazioni (collettori e opere connesse, impianti di depurazione) necessari all'evacuazione e al trattamento delle acque provenienti dalle aree stabili suscettibili di essere raccordate.

ARTICOLO 3 – Evacuazione delle acque reflue e delle acque chiare.

Le acque reflue in condizioni tali da contaminare i corpi idrici in cui potrebbero essere scaricate, devono essere raccolte e convogliate ad un impianto di depurazione. Nelle zone munite di fognature separate, le altre acque (non inquinate) non devono essere convogliate all'impianto centrale e sono definite "acque chiare".

Più precisamente, sono definite acque chiare:

- 1) Le acque delle fontane ad eccezione delle aree mercatali (pesce, ecc.);
- 2) Le acque di raffreddamento e quelle utilizzate per le pompe di calore;
- 3) Le acque di drenaggio;
- 4) Le acque di pioggia provenienti da superfici impermeabili, tetti, terrazze, strade, ecc.;
- 5) Le acque di svuotamento piscine;
- 6) Le acque sorgive

Nelle zone munite di fognature separate, le acque chiare devono essere convogliate e smaltite separatamente.

Se le condizioni idrogeologiche lo consentono, le acque chiare devono essere evacuate in corpi idrici superficiali attraverso impianti pubblici o privati.

Il Comune di Maggiore può imporre delle misure di contenimento al fine di diminuirne la portata di piena.

ARTICOLO 4 – Portata delle fognature private immesse nella rete.

La rete di raccolta è stata dimensionata per smaltire le acque nere immesse dai singoli utenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 "Norme transitorie per le immissioni di fognature nella rete".

Ogni nuova fognatura privata che si intende collegare alla rete comunale dovrà obbligatoriamente raccogliere solamente acque nere, prevedendo la separazione delle acque bianche e meteoriche.

Il comune di Maggiore si riserva di verificare con idonea strumentazione le misure delle portate effettivamente riversate da ogni utenza nelle canalizzazioni.

ARTICOLO 5 – Norme transitorie per le immissioni di fognature nella rete.

Tutte le fognature miste attualmente esistenti (in esercizio) potranno essere collegate alla rete solo se prima dell'emissione nel collettore sarà realizzato un idoneo sfioratore.

Le portate delle fognature miste che potranno essere immesse nella rete non dovranno in ogni caso superare il quantitativo fissato dall'art. 6 della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, come modificata dalla L.R. 37/96, pari a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco.

Tutti gli allacciamenti delle fognature miste saranno accettati in via provvisoria in attesa dell'adeguamento della rete da parte di ogni utenza interessata mediante separazione delle acque bianche e meteoriche.

ARTICOLO 6 – Autorizzazione all'immissione delle fognature private nella rete di raccolta comunale.

L'immissione di fognature private nei collettori dovrà essere preceduta dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Maggiore al proprietario della condotta.

La richiesta di allacciamento dovrà essere presentata dal proprietario della condotta corredando la domanda con la seguente documentazione in duplice copia:

- a) Strumenti urbanistici vigenti e adottati (stralcio dell'area interessata);
- b) Planimetria aggiornata dell'area servita e tracciato della condotta da allacciare alla rete (in scala 1:1000);

- c) Profilo relativo alla rete fognaria comunale esistente o in progetto, indicante dimensioni, pendenze delle condotte, con particolare e preciso riferimento alla canalizzazione di cui si richiede il collegamento ed a quelle secondarie che nella prima si immettono ;
- d) Relazione tecnica che riporti i seguenti dati:
- Popolazione che si prevede venga servita dal tratto fognario da allacciare;
 - La portata media giornaliera;
 - Le industrie presenti nell'area interessata con i relativi dati, ove disponibili, sulla quantità e qualità delle acque scaricate;
 - Qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione.
- e) Relazione idraulica (dimensionamento dei condotti e manufatti);
- f) Disegni relativi al pozzetto di ispezione ed eventuale sfioratore da collocare immediatamente prima dell'immissione nel collettore;
- g) Elencazione delle strade, vie, ecc. servite dalla fognatura in esame al fine di permettere l'individuazione delle utenze.

L'immissione dovrà avvenire in un pozzetto del canale esistente e le opere di allacciamento dovranno realizzarsi con le caratteristiche specificate nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Maggiore .

Al fine di limitare il numero degli allacciamenti alla rete fognaria è obbligo riunire le ramificazioni delle fognature private, in un unico punto di immissione nella rete pubblica.

Qualora in una fognatura privata recapiti uno scarico il cui valore non è quantificabile con valide misurazioni dovrà essere installato un idoneo strumento di misura della portata prima dell'allacciamento al collettore a cura ed onere del proprietario della fognatura. Le caratteristiche del misuratore e le modalità di installazione dovranno essere concordate con il Comune di Maggiore. In caso di mancata installazione del suddetto misuratore, potrà provvedere il Comune stesso con addebito dei costi al proprietario della fognatura privata

L'autorizzazione sarà rilasciata entro 30 gg. dalla data di presentazione della documentazione completa. Nell'atto di autorizzazione saranno definite le modalità di attuazione indicando in particolare la portata massima da immettere nella rete e la data di attivazione dell'immissione stessa.

Concessa l'autorizzazione all'immissione nei collettori, la relativa opera sarà eseguita dall'utente stesso nei termini prescritti dall'autorizzazione medesima e sotto il controllo dei tecnici del Comune di Maggiore.

ARTICOLO 7 – Durata dell'autorizzazione rilasciata all'utente e prescrizioni.

Le autorizzazioni di cui all'art. 6 sono concesse a tempo indeterminato ma sempre col presupposto che la situazione di fatto riportata negli allegati tecnici e accertata al momento della concessione non muti.

Le immissioni potranno essere sospese o limitate quando, per ragioni tecniche o per ragioni di manutenzione sia necessario provvedere ad interrompere il funzionamento di un ramo delle canalizzazioni, di tutto o di parte dell'impianto di depurazione finale.

L'utenza dovrà a tal fine mantenere sempre in efficienza gli eventuali scaricatori di emergenza di propria competenza.

Le immissioni potranno altresì essere sospese o parzializzate quando risultassero non conformi a quanto prescritto nell'autorizzazione.

ARTICOLO 8 – Responsabilità delle utenze allacciate alla rete.

Le utenze sono responsabili dei danni provocati da realizzazioni difformi da quanto autorizzato dal Comune di Maggiore o dei danni conseguenti a portate maggiori dei limiti autorizzati.

ARTICOLO 9 – Autorizzazione di allacciamento di singoli scarichi privati alla rete fognaria comunale.

La domanda di allacciamento alla fognatura comunale da parte della singola utenza dovrà contenere i seguenti dati:

- Nome e cognome del richiedente;
- Veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
- Codice fiscale del richiedente;
- Indicazione del fabbricato interessato all'allacciamento al collettore, via e numero civico;

Si dovrà allegare alla domanda un progetto in duplice copia debitamente firmato da un tecnico iscritto all'Albo Professionale contenente:

- 1) Relazione Tecnica che dichiari i quantitativi medi annui e di punta del giorno di massimo consumo che defluiscono dallo stabile, nonché, se di origine industriale, le loro caratteristiche qualitative ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico importante per il rilascio dell'autorizzazione.
- 2) Planimetria generale della zona, scala 1:1500 estesa ad un raggio di almeno 250 mt. dal punto di immissione nella rete con indicazione dei canali comunali esistenti.
- 3) Planimetria scala 1:200 o 1:500 riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nel collettore.

Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per acque meteoriche con il loro recapito finale.

- 4) Sezione scala 1:100 che riporti il profilo del canale con le relative pendenze che dovranno essere maggiori o uguali al 3% del pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.
- 5) Particolari in scala 1:200 del previsto pozzetto di ispezione e collegamento alla fognatura comunale, ove possibile immediatamente esterno alla proprietà, di cui all'allegato 5) nel caso di utenza domestica e di cui all'allegato 6) nel caso di utenza industriale, così come classificate dal D.lgs. 152/99 e s.m.i..
- 6) Permesso di costruire e/o ultime bollette acqua potabile.
- 7) Una marca da bollo.
- 8) L'autorizzazione all'allacciamento è subordinata al versamento da parte dell'utente di un importo stabilito dal comune di Maggiore a titolo di rimborso delle spese di istruzione della pratica di allaccio.
- 9) A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento il Comune di Maggiore richiederà la costituzione di un deposito cauzionale per un importo stabilito con provvedimento dallo stesso Comune e non superiore all'ammontare dei lavori. Detta cauzione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.
- 10) Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nel collettore il proprietario della fognatura esistente dovrà chiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione con la procedura sopra indicata. Qualora in una fognatura privata recapiti uno scarico il cui valore non è quantificabile con valide misurazioni dovrà essere installato un idoneo strumento di misura della portata prima dell'allacciamento al collettore a cura ed onere del proprietario della fognatura.
- 11) Le caratteristiche del misuratore e le modalità di installazione dovranno essere concordate con il Comune di Maggiore. In caso di mancata installazione del suddetto misuratore, potrà provvedere il Comune stesso con addebito dei costi al proprietario della fognatura privata.

ARTICOLO 10 – Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla rete.

La costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato dal Comune di Maggiore.

Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il richiedente deve inviare al Comune di Maggiore apposita comunicazione ed ottemperare alle prescrizioni richieste anche in corso d'opera dal Comune di Maggiore.

La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del richiedente così come resta a carico del richiedente ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dal Comune di Maggiore.

Il richiedente ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di terreno di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive.

ARTICOLO 11 – Durata dell'autorizzazione dell'allacciamento privato e prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 9 viene rilasciata in via definitiva.

Qualora per qualsiasi ragione si verificassero inconvenienti nella fognatura che richiedessero temporanee interruzioni delle immissioni da parte dei privati, il comune di Maggiore potrà sospendere lo scarico per le necessarie riparazioni, senza che da parte dell'utente possa essere preteso alcun risarcimento.

ARTICOLO 12 – Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla rete.

Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti ai collettori dovranno essere autorizzati dal Comune di Maggiore, il quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.

ARTICOLO 13 – Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete.

Il Comune di Maggiore potrà effettuare ispezioni delle condotte fognarie allacciate alla rete dei collettori, anche mediante l'uso di telecamere a circuito chiuso, per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane.

ARTICOLO 14 – Diritto di passaggio di acquedotto – attraverso proprietà private.

Le aree attraversate dai canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto.

Pertanto il Comune di Maggiore ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione con il preavviso al proprietario.

Il personale incaricato dal Comune di Maggiore ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.

Il Comune di Maggiore si obbliga a risarcire il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti.

Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro

la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione.

CAPO II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA

ARTICOLO 15 – Classificazione e definizione degli scarichi.

Ai fini del presente regolamento, in accordo con la disciplina prevista del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258, gli scarichi nelle reti fognarie per acque reflue urbane sono classificati nelle seguenti categorie:

- “Acque reflue domestiche” : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- “Acque reflue industriali” : qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici in cui svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

ARTICOLO 16 – Scarichi di acque reflue domestiche.

a) Recapitanti in rete fognaria allacciata ad un impianto di depurazione.

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria servita da un impianto di depurazione terminale sono sempre ammessi senza necessità di alcun tipo di trattamento, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte del Comune di Maggiora, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria per le acque reflue urbane.

b) Recapitanti in rete fognaria non allacciata ad un impianto di depurazione.

Gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in una rete fognaria non collegata ad un impianto di depurazione terminale, necessitano di autorizzazione all'allacciamento e sono ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente che dovranno essere conseguiti con idonei trattamenti depurativi.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/99, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, come indicato nella normativa regionale, nonché le acque reflue provenienti da:

- 1) Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura;
- 2) Imprese dedite all'allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabile alla Tab. 6 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni.
- 3) Imprese dedite alle attività di cui ai punti 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- 4) Impianti di acquicoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg. per metro quadro di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

ARTICOLO 17 – Scarichi di acque reflue industriali.

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane dell'area, sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti dal presente regolamento e purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.. In generale gli scarichi di acque reflue industriali debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 salvo per quanto previsto ai successivi articoli.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a seguito di presentazione di idonea istanza redatta in conformità al facsimile di cui all'allegato n. 3).

Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività produttive o attività accessorie ad esse connesse (quali il trasporto e/o lo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione), dove si determini il rischio di dilavamento meteorico di sostanze pericolose e/o di altre sostanze comprese nella sopra citata Tabella 3, il Comune di Maggiora può prescrivere che le acque di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane con opportuni limiti di portata. In questi casi le acque di dilavamento assumono le caratteristiche di acque reflue industriali, e pertanto sono soggette al rispetto dei limiti in concentrazione del presente Regolamento; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media annua dell'ultimo quadriennio.

L'utente è tenuto a segnalare le variazioni di elementi costitutivi dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'accadimento (modificazioni dello scarico, variazioni nella titolarità dell'insediamento, ecc.)

L'autorizzazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del D. Lgs. 152/99, ha la durata di quattro anni dalla data di rilascio: un anno prima della scadenza deve essere inoltrata istanza di rinnovo in accordo all'allegato n. 4).

Le attività di verifica ed ispezione, presso gli stabilimenti industriali, previste dagli artt. 28, 49 e 50 del D. Lgs. 152/99, sono effettuate dal personale del Comune di Maggiora o da altro personale dallo stesso autorizzato.

Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme al disegno di cui all'allegato n. 6), posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all'art. 34, comma 4, del D.Lgs.152/99. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché siano soluzioni che permettono l'esercizio dell'attività di controllo.

Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'Utente.

L'allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, l'accesso dell'area, da parte del personale del Comune di Maggiora dovrà essere garantito e consentito senza indugi.

ARTICOLO 18 – Scarichi di sostanze pericolose.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, il Comune di Maggiora può prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di campionamento automatico per il controllo dei limiti di accettabilità, qualora l'attività produttiva origini uno scarico complessivo annuo superiore a 1000 mc. La determinazione del volume annuo di scarico sarà considerata pari ai volumi complessivamente approvvigionati o a quanto effettivamente scaricato e misurato da apposito strumento posto immediatamente prima dell'immissione in pubblica fognatura.

Gli strumenti di campionamento automatico, rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato n. 7) dovranno essere installati a cura e spese dell'utente secondo le prescrizioni impartite dal Comune di Maggiora.

Tali strumenti dovranno essere sigillati ed accessibili da parte del personale il Comune di Maggiora all'uopo incaricato. L'utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento. Sarà a carico dell'utente ogni onere necessario alla sua regolare manutenzione. Qualora un campionatore manifesti anomalie o avarie, lo stesso dovrà essere rimesso in regolare esercizio entro tre giorni lavorativi, a decorrere dalla segnalazione fatta dal Comune all'utente a mezzo fax.

Nel caso in cui il campionatore non venga rimesso in esercizio entro il suddetto termine di tre giorni, il Comune di Maggiora addebiterà all'utente un corrispettivo di € 50,00 (cinquanta,00) giornalieri –festivi inclusi- a titolo di rimborso spese per l'effettuazione manuale dei campionamenti.

Le utenze con scarichi contenenti le sostanze di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.lgs 152/99 e successive modificazioni, con volume di scarico complessivo annuo inferiore a 1000 metri cubi, dovranno dotarsi di campionatore automatico autosvuotante nei casi seguenti:

1. Superamento dei limiti tabellari riferiti ad uno o più metalli pesanti per n° 3 (tre) verifiche consecutive;
2. Superamento per n° 10 analisi anche non consecutive dei limiti tabellari per uno o più metalli pesanti;
3. Superamento, per due volte consecutive, delle concentrazioni di Cu,Zn,Cr tot, Ni in misura di tre volte del limite previsto dalla tab. 3 all. 5(colonna scarico in pubblica fognatura) del D.lgs. 152/99.

Ai fini dell'accertamento del superamento dei limiti di cui ai punti 1-2-3, faranno fede le analisi eseguite con metodica IRSA presso un laboratorio convenzionato con il Comune di Maggiora. La verifica successiva al primo superamento dei limiti dovrà essere effettuata previa consegna al momento del prelievo, del campione da analizzare all'utente assoggettato al controllo, per garanzia di contraddittorio.

Il Comune di Maggiora potrà prescrivere ulteriori condizioni per l'installazione e la gestione degli strumenti di campionamento nell'autorizzazione allo scarico e nel relativo contratto di fornitura del servizio.

ARTICOLO 19 – Valori limite di emissione per particolari scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria afferente agli impianti di depurazione.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, gli scarichi di acque reflue industriali di cui al presente articolo sono sottoposti ai seguenti valori-limite di emissione: di seguito riportati, che sono stabiliti in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico.

1) Scarichi derivanti da attività di macellazione animali.

Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività di macellazione animali.

Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella 2 dell'allegato 8), fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 8)).

2) Scarichi derivanti da attività industriali di produzioni alimentari.

Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività industriali di produzione e/o di trasformazione di prodotti alimentari di origine animale o vegetale. Ai reflui derivanti da questo tipo di insediamenti si applicano i

limiti massimi di concentrazione di cui alla Tabella 2 dell'allegato 8), fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in Tabella 1 dell'allegato 8)).

3) Scarichi derivanti da attività di lavanderie e autolavaggi.

Agli scarichi provenienti da insediamenti con attività di lavanderie e autolavaggi viene fissato il limite massimo in concentrazione di cui alla Tabella 3 dell'allegato 8).

Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 8)).

4) Scarichi derivanti da attività connesse ai servizi di trasporto.

In questa tipologia rientrano tutti gli scarichi provenienti da insediamenti con attività connesse al servizio di trasporto e alla gestione dei relativi mezzi di trasporto.

Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della Tabella 3 dell'allegato 8), fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in Tabella 1 dell'allegato 8)).

5) Scarichi da insediamenti diversi.

Agli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività diverse da quelle contemplate nei precedenti punti si applicano le prescrizioni e i limiti previsti per la categoria nella quale i reflui stessi possono rientrare per aver analoga composizione quali-quantitativa, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in Tabella 1 dell'allegato 8)).

6) Scarichi con deroghe specifiche.

Gli Utenti titolari di scarichi di cui al precedente art. 17 che, sulla base di esigenze specifiche intendono richiedere deroghe motivate per uno o più parametri previsti dalla Tab. 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. , fermi restando i limiti inderogabili in concentrazione per le sostanze elencate alla Tab. 5 (nota 2) del medesimo allegato, possono inoltrare richiesta al Comune di Maggiore, specificando oltre al tipo di parametro il valore limite a cui si intenderebbe allineare lo scarico.

Il Comune di Maggiore, effettuata una specifica istruttoria tecnica, potrà acconsentire allo scarico rilasciando una nuova autorizzazione, o modificando quella vigente, sulla quale verranno fissati i nuovi limiti.

I titolari di scarichi che intendono avvalersi delle deroghe di cui al presente punto 6), devono inoltrare apposita istanza motivata, richiedendo l'esecuzione dell'istruttoria tecnica specifica.

Gli oneri relativi all'istruttoria tecnica prevista dal presente punto 6), saranno a carico dell'utente al quale verrà sottoposto un preventivo.

Qualora gli esiti dell'istruttoria dessero esito positivo il Comune di Maggiore, prima di autorizzare lo scarico nel rispetto dei nuovi limiti sottoporrà all'utente le nuove condizioni economiche riferite alla tariffa di depurazione. Le deroghe concesse potranno comunque essere revocate ad insindacabile giudizio del Comune di Maggiore qualora vengano meno le condizioni di buon funzionamento dell'impianto centralizzato.

Gli scarichi degli insediamenti riportati nel presente articolo dal punto 1) al punto 6) sono autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, con atto esplicito del Comune di Maggiore, rilasciato a seguito di presentazione di idonea istanza in accordo al fac-simile allegato n. 9).

Per il controllo di qualità degli scarichi immessi in reti fognarie per le acque reflue urbane e l'eventuale scarico di acque di dilavamento piazzali dagli insediamenti di cui al presente articolo vale quanto riportato nel precedente art. 17.

Per tutti gli insediamenti di cui al presente articolo il Comune di Maggiore si riserva di definire con apposite convenzioni, specifiche condizioni tecnico-economiche e/o limiti massimi del quantitativo di scarico in relazione alle caratteristiche del servizio reso.

CAPO III DISCIPLINA DEI CONTROLLI

ARTICOLO 20 – Esecuzioni dei controlli.

Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alle reti fognarie per le acque reflue urbane sono effettuate in esecuzione di apposito ordine del servizio emesso sulla base di un programma predisposto dal Comune di Maggiore che, in ottemperanza al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 152/99, assicura un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.

Qualora nel corso delle attività di servizio sul territorio si rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi, il personale del Comune con il grado più elevato presente, procederà senza ulteriori indugi, con l'obbligo di redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla modificazione riporterà ogni fatto rilevante conseguente all'indagine eseguita.

ARTICOLO 21 – Modalità di esecuzione delle ispezioni.

Il personale incaricato del sopralluogo si dovrà attenere alle seguenti norme comportamentali: qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento e chiedere immediatamente l'assistenza del responsabile degli scarichi idrici dell'insediamento, o di persona da esso incaricata, per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane.

In caso di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta, si procederà autonomamente, menzionando il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.

Il responsabile degli scarichi dell'insediamento, o chi per esso, verrà diffidato sin dall'inizio delle operazioni di verifica dal mutare le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi, per tutta la durata della verifica medesima.

Solo dopo aver preso visione dell'esistenza o meno di scarichi in corso, e dopo aver dato inizio all'eventuale campionamento, si procederà alla verifica dei flussi interni dello stabilimento e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua, sulla base delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio relativo..

Al termine della verifica verrà compilato il verbale di sopralluogo completo di relazione sul quale potranno essere riportate eventuali dichiarazioni rilasciate dal rappresentante della Ditta presente all'ispezione; ultimata la redazione del verbale, dopo aver dato lettura del contenuto, si inviterà il rappresentante della ditta a controfirmare quanto verbalizzato e se ne consegnerà una copia.

ARTICOLO 22 – Prelievo dei campioni.

La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.

In applicazione al disposto di cui al punto 1.2 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, di norma verranno prelevati campioni di tipo medio composito, nell'arco di tre o più ore, costituiti anche da singoli campioni.

Qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc.) potrà essere effettuato il campionamento su tempi diversi, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, dandone motivazione sul verbale di prelievamento.

Ciascun singolo campione dovrà consistere in un prelievo superiore a un litro.

Qualora per motivi tecnici si debba procedere alla formazione del campione con aliquote di volume unitario minore, la modalità di prelievo e le motivazioni della medesima debbono essere riportate dettagliatamente sul verbale di prelievo.

Ciascun contenitore viene immediatamente sigillato e contrassegnato da etichetta numerata, firmata dai tecnici del Comune di Maggiore e dell'incaricato dell'insediamento presente al prelievo.

Su sua richiesta verrà rilasciata al responsabile degli scarichi dell'insediamento, o a suo delegato, una aliquota del campione posta in contenitore non sigillato fornito dallo stesso.

I contenitori sigillati verranno consegnati a cura del Comune di Maggiore, nel più breve tempo possibile, ai Laboratori dell'A.R.P.A. Piemonte o ad altro laboratorio terzo per le analisi di rito.

ARTICOLO 23 – Conservazione dei campioni.

Dal momento del prelievo sino alla consegna ai Laboratori dell'A.R.P.A. Piemonte, i campioni sono conservati, a norma IRSACNR, refrigerati a $4 \pm 3^{\circ}\text{C}$.

Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.

ARTICOLO 24 – Disposizioni operative.

Nel corso della verifica, il titolare dell'insediamento produttivo dovrà:

- assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ai sopralluoghi ed abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- impegnarsi a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, quando sono iniziate e/o quando sono in corso le operazioni di controllo;
- impegnarsi a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento.

Nel caso in cui, a seguito di controllo, all'utente venga accertata una o più delle seguenti violazioni:

1. Realizzazione di canalizzazione abusiva per eludere il controllo qualitativo effettuato a mezzo del pozzetto di ispezione o del campionatore automatico;
2. ripetuto superamento dei limiti tabellari riferiti alla tab. 3 all. 5 per i parametri di cui alla tab.5 all. 5, comportante la revoca dell'autorizzazione allo scarico ex art. 51 D. lgs 152/99;

Il Comune di Maggiore provvederà alla chiusura fisica dello scarico dell'utente nella pubblica fognatura. L'intervento verrà eseguito a cura del Comune di Maggiore. Le spese sostenute per indagini o monitoraggi e per l'intervento di interruzione saranno addebitate all'utente. Il ripristino del collegamento potrà avvenire solo dopo l'avvenuto recupero delle suddette spese.

L'adeguamento delle disposizioni operative, relativamente all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo dei campioni di controllo od eventuali nuove disposizioni normative (sia nazionali che locali), verrà realizzato tramite appositi ordini di servizio emanati dal Comune di Maggiore.

CAPO IV

DISCIPLINA DEI RAPPORTI DEL SERVIZIO TRA UTENTE E COMUNE.

ARTICOLO 25 – Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi.

Tutti gli utenti produttivi titolari di uno scarico in fognatura pubblica debbono presentare entro il 31 marzo al Comune di Maggiore una denuncia delle quantità delle acque prelevate e delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso il Comune di Maggiore.

Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi industriali si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate.

In caso di allacciamento all'acquedotto tale prelievo equivale alla quantità fatturata.

Nel caso di utilizzo di pozzo privato la quantità prelevata sarà misurata in quanto il pozzo stesso dovrà essere munito di apparecchio misuratore piombato e ritenuto idoneo dal Comune di Maggiore nonché essere munito di tutti gli accorgimenti per escludere il prelievo fuori dal misuratore.

Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiale di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto e decreto di concessione.

Si rinvia al contratto di fornitura del servizio per ogni eventuale altra condizione circa le modalità e termini per la presentazione della denuncia annuale degli scarichi e per le relative modalità di tariffazione.

ARTICOLO 26 – Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti civili che si approvvigionano da fonti diverse del servizio di acquedotto.

Tutti gli utenti civili che si approvvigionano di acqua al di fuori del servizio di acquedotto debbono presentare entro il 31 marzo al Comune di Maggiore una denuncia delle quantità delle acque prelevate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso il Comune di Maggiore.

ARTICOLO 27 – Modalità e termini di pagamento dei diritti e dei corrispettivi.

I diritti per lo svolgimento dell'istruttoria del rilascio autorizzazione allo scarico acque reflue industriali sono stabiliti come segue:

Per utenze con volume di scarico fino a 1000 metricubi/anno	€ 125,00 + Iva
Per utenze con volume di scarico da 1001 e fino a 2500 metricubi/anno	€ 250,00 + Iva
Per utenze con volume di scarico oltre 2001 metricubi/anno	€ 350,00 + Iva

Agli utenti civili, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito è effettuato con apposita bolletta sulla base della denuncia annuale presentata e degli accertamenti eseguiti dal Comune stesso.

Nel caso che il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo strumento di misura la qualità annua prelevata è presunta non inferiore 80 metri cubi annui di acqua per ogni persona utilizzatrice.

Gli utenti produttivi saranno tariffati con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e dagli accertamenti eseguiti dal Comune di Maggiore.

Le tariffe per le utenze civili in ragione dell'approvvigionamento idrico e le tariffe per le utenze produttive diversificate in ragione della qualità e quantità delle acque scaricate sono stabilite ed approvate dal Comune di Maggiore.

CAPO V SANZIONI.

ARTICOLO 28 – Sanzioni per inottemperanza al Regolamento per scarichi di acque reflue nelle reti fognarie per le acque reflue urbane.

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/99 che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54 del Decreto medesimo, il Comune di Maggiore provvederà a determinare l'importo della sanzione tenuto conto dei criteri di cui all'allegato n. 10), ed in base delle disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 del citato decreto.

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell'art. 59 del D.Lgs. n. 152/99 che prevedono l'applicazione di sanzioni di tipo penale, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

ARTICOLO 29 – Provvedimenti amministrativi.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all'articolo precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nel relativo contratto di servizio, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 51 del D.Lgs. n. 152/99.

Il Comune di Maggiore procederà all'annullamento della autorizzazione allo scarico con revoca del relativo contratto di servizio, nei casi in cui vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa.

CAPO VI DISCIPLINA SU AREE PRIVATE DI FUTURO RACCORDO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.

ARTICOLO 30 – Campo di applicazione.

I successivi articoli si applicano ai proprietari o usufruttuari o titolari di diritti di superficie di aree raccordate o suscettibili di esserlo.

ARTICOLO 31 – Definizioni.

Gli impianti privati sono costituiti dall'insieme delle canalizzazioni e installazioni, allacciati una proprietà agli impianti pubblici.

Eventuali impianti di pretrattamento fanno parte degli impianti privati.

ARTICOLO 32 – Allacci in comune.

Di norma, ogni proprietà è allacciata ai collettori pubblici con allaccio indipendente.

Tuttavia il Comune di Maggiore può obbligare un proprietario a ricevere nelle sue canalizzazioni, o altre opere destinate all'evacuazione delle acque, fino a che la loro capacità lo permette, riconoscendo una giusta indennità, le acque reflue e/o chiare di altre proprietà. Per questo i nuovi utilizzatori partecipano, sotto riserva di accordo contrario, alle spese degli allacci comuni. Tutti i proprietari che utilizzano canalizzazioni o opere di terzi devono fornire l'autorizzazione scritta del proprietario di queste opere.

ARTICOLO 33 – Proprietà - Responsabilità.

Gli impianti privati, anche situati sul suolo pubblico appartengono al proprietario; il proprietario ne assicura a proprie spese la costruzione, la manutenzione e il funzionamento regolare. Il proprietario è responsabile delle opere che gli appartengono.

ARTICOLO 34 – Diritto di passaggio.

Il proprietario il cui impianto privato deve utilizzare il terreno di un terzo acquisisce a sue spese i diritti di passaggio o altre servitù necessari alla gestione e manutenzione.

Allorché la costruzione o la manutenzione di un impianto privato necessiti di lavori di scavo sul suolo pubblico, il proprietario deve preventivamente ottenere l'autorizzazione dal soggetto gestore competente.

ARTICOLO 35 – Costruzione.

Gli impianti privati sono costruiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento di fognatura e delle norme e disposizioni particolari vigenti presso il Comune di Maggiore. Il Comune di Maggiore può dettare ulteriori specifiche regole.

ARTICOLO 36 – Obbligo di allaccio.

Le acque usate e le acque chiare degli edifici e le acque suscettibili di essere raccordate a un impianto pubblico devono essere condotte a un punto di raccordo fissato dal il Comune di Maggiore.

ARTICOLO 37 – Controlli.

Il Comune di Maggiore fissa il termine temporale e le altre modalità di raccordo all'impianto pubblico; può procedere al controllo delle installazioni prima del rinterro della trincea e può eseguire, a carico del proprietario, delle prove di tenuta o di controllo dell'allacciamento.

Il Comune di Maggiore deve poter accedere in ogni condizione agli impianti privati per effettuare verifiche. In caso di difetti debitamente constatati, ne ordina la riparazione o se necessario la dismissione, il tutto a carico del proprietario (beneficiario) e nel termine temporale che sarà fissato. In caso di non esecuzione, il Comune di Maggiore può fare eseguire i lavori di messa in conformità a spese del proprietario.

ARTICOLO 38 – Adozione del sistema di smaltimento.

Qualora in zona servita da fognature separative, le proprietà di impianti privati smaltiscono in modo non differenziato le acque reflue e le acque chiare, sono tenuti a realizzare a loro spese gli impianti necessari, secondo il precedente articolo 3, al procedere della messa in conformità degli impianti pubblici, se del caso in un tempo fissato dal Comune di Maggiore.

ARTICOLO 39 – Domanda di autorizzazione.

Nessun lavoro può essere iniziato senza l'autorizzazione del Comune di Maggiore. Prima di costruire o di modificare il suo impianto privato e raccordarlo a un collettore pubblico. Il proprietario presenta domanda scritta di autorizzazione firmata da lui o da un suo rappresentante.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'autorizzazione dovrà essere richiesta al Comune di Maggiore mediante domanda contenente i seguenti dati e dichiarazioni:

- Nome e cognome del richiedente;
- Codice fiscale e dati anagrafici (per i condomini anche i dati anagrafici dell'amministratore);
- Veste giuridica del dichiarante: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata;
- Indirizzo completo della proprietà interessata: Comune, Piazza, Via, Corso, numero civico, CAP; per gli erigendi fabbricati sono necessari gli estremi della concessione edilizia;
- Descrizione dello stabile:
 - Tipologia (civile o industriale);
 - Piani fuori terra n° - vani n°
 - Superficie totale proprietà mq.;
 - Superficie coperta mq.;
- Richiesta (esplicita) di allacciamento, precisando:
 - Tipo di fognatura "bianca o nera";
 - Il punto di scarico (ricettore): canale bianco, nero o misto comunale; fognatura bianca, nera o mista privata, balera, torrente o fiume.
- Dichiarazione che le opere interessano solo proprietà del richiedente e/o proprietà di terzi (indicare estremi) e il demanio stradale comunale;
- Dichiarazione in merito all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge;

- Impegno del Progettista/Direttore dei Lavori a presentare entro il periodo di validità dell'autorizzazione (permesso), dichiarazioni di:
 - Fine lavori;
 - Conformità delle opere di progetto approvato;
 - Esecuzione a regola d'arte;
- Se necessarie, eventuali dichiarazioni aggiuntive in relazione a casi particolari;
- La domanda dovrà essere sottoscritta dal proprietario oppure dall'amministratore del condominio o legale rappresentante della società o concessionario dell'immobile oltre che dal progettista e dal direttore dei lavori.

REQUISITI DEL PROGETTO

La domanda dovrà essere corredata da un progetto redatto in due copie debitamente firmato da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale (salvo il caso in cui si tratti di opere di fognatura assimilabili a opere di urbanizzazione primaria, per le quali è richiesta la firma di tecnico laureato) contenente:

- Estremi della proprietà (Comune, Piazza, Via, Corso, numero civico, CAP);
- Tipo di fognatura (bianca, nera, tecnologica);
- Firma da indicare sugli elaborati grafici;
 - a) Proprietario, Amministratore, legale rappresentante o concessionario (controfirma della proprietà);
 - b) Progettista/Direttore dei Lavori;
 - Impresa: firma capomastro abilitato;
 - Nulla osta e firma dei terzi aventi causa (se del caso).
- Planimetria della zona, scala 1 : 1.000 (o catastale 1 : 1.500) con ubicazione del fabbricato, posizione allacciamenti e fognature comunali o private recipienti, indicazioni di Vie, Corsi, Piazze limitrofe.
- Planimetria scala 1 : 100 (max 1 : 200 quando l'estensione sia notevole) – pianta dettagliata della proprietà con l'indicazione della rete di fognatura:
 - Rete bianca (in blu);
 - Rete nera (in rosso);
 - Rete tecnologica (in verde);
 - Indicazione dei pozzetti d'ispezione e di raccolta dal piede delle discese sino al collegamento con il canale ricettore;
 - Indicazione del filo (confine) di proprietà (da evidenziare);
- Profilo longitudinale scala 1 : 100 della rete di fognatura da sviluppare per intero (occorrerà sviluppare anche i tratti esistenti di collegamento a precedenti pozzi neri o perdenti) completo di quote assolute, indicazione delle distanze, delle pendenze, dei materiali impiegati. Le quote assolute possono ricavarsi (anche per interpolazione) dai fogli cartografici in visione (se disponibili) presso il servizio cartografico del Comune di Maggiore.

A fine lavori il proprietario è tenuto ad avvisare il Comune di Maggiore prima del rinterro. Il Comune di Maggiore può procedere alle considerazioni della buona esecuzione dei lavori e della perfetta separazione delle acque e ai rilievi della situazione.

Se il proprietario non rispetta le condizioni, lo scavo sarà aperto nuovamente a sue spese.

Un esemplare della pianta di esecuzione, con tutte le indicazioni, aggiornato e completo delle quote di riferimento, è consegnato al Comune di Maggiore.

ARTICOLO 40 – Acque reflue industriali e artigianali.

Le imprese industriali e artigianali possono effettuare le suddette domande presso lo sportello unico, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni.

ARTICOLO 41 – Trasformazione e ingrandimenti.

In caso di trasformazioni e ingrandimenti di stabili di impresa industriale o di modificazioni del sistema di smaltimento delle acque usate o della natura di queste, gli interessati si devono attenere alle procedure di cui agli Artt. 39 e 40 del presente regolamento.

ARTICOLO 42 – Soppressione degli impianti di depurazione individuali.

Quando un allaccio è effettuato da un impianto privato a un impianto pubblico, le installazioni individuali di depurazione (fosse Imhoff, biologiche, ecc.) sono messe fuori servizio in un tempo prefissato.

I lavori sono eseguiti a spese del proprietario e non danno luogo ad alcuna indennità.

ARTICOLO 43 – Acque chiare.

Le acque chiare non devono essere trattate dalle installazioni di depurazione individuali delle acque reflue. Esse devono essere smaltite secondo le disposizioni dell'art. 3 del presente regolamento. In caso di infiltrazioni, peraltro, il proprietario resta responsabile solo dei danni e delle molestie che possono essere provocate da questo smaltimento.

Le acque reflue non devono essere infiltrate in un'opera che serva allo smaltimento di acque chiare.

ARTICOLO 44 – Condizioni tecniche.

Le canalizzazioni e i fondi delle camerette di ispezione devono essere realizzati con materiali rispondenti alle norme di impenetrabilità in vigore; in caso di rischio di penetrazione di acque chiare permanenti le camere di ispezione sono rese stagne in modo appropriato.

Il diametro interno delle canalizzazioni deve essere proporzionato all'importanza del fabbricato con un minimo di 200 mm per le acque reflue e 150 mm per le acque chiare.

Le canalizzazioni sotto il suolo pubblico saranno rivestite completamente in calcestruzzo per 10 cm di spessore.

La pendenza deve essere almeno del 3% per le acque reflue e 1,5% per le acque chiare e non superiore al 10%.

Pendenze inferiori possono essere ammesse, in casi documentati, a rischio della proprietà e solamente se il flusso e l'auto spurgo possono essere assicurati e controllati.

In caso di rischio di rigurgito la posa di apparati antirigurgito sarà prescritta sulle canalizzazioni delle acque reflue o delle acque meteoriche a spese del proprietario.

Il Comune di Maggiore può prescrivere la posa di una pompa ad attivazione automatica a spese del proprietario e a suo rischio e pericolo.

La stazione di pompaggio sarà raccordata in modo indipendente fino al collettore pubblico.

Gli apparati antirigurgito e le pompe ad avvicendamento automatico devono essere facilmente accessibili e regolarmente mantenuti e controllati.

Pozzetti di ispezione comuni per acque chiare e per acque reflue anche con separazione interna non sono autorizzati.

Tutti gli allacci non utilizzati devono essere autorizzati. Durante i lavori che interessano fognature pubbliche, la proprietà provvederà a chiudere gli allacci e metterà fuori servizio le installazioni di pompaggio al fine di evitare rigurgiti di acqua dalle fognature pubbliche.

CAPO VII NORME GENERALI.

ARTICOLO 45 – Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme delle norme, anche del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

E' facoltà del Comune di Maggiore emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi e/o irrogando le sanzioni previste.

ARTICOLO 46 – Allaccio.

Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrapposizione del collettore recipiente.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.

L'immissione nella fognatura recipiente deve sempre avvenire a gravità, pertanto all'interno della proprietà dovrà essere predisposto un pozzetto di rilascio (rottura) del flusso in pressione.

ARTICOLO 47 – Acque meteoriche.

Al limite delle vie pubbliche o private le acque di superficie (strade, marciapiedi, balconi, tetti, pensiline, ecc.) non devono scendere sul suolo pubblico, devono essere raccolte, eventualmente stoccate e poi infiltrate o condotte al collettore pubblico in un punto fissato dal Comune di Maggiore.

ARTICOLO 48 – Cucine collettive e ristoranti.

Le acque reflue delle cucine collettive (stabilimenti pubblici o privati, ospedali, imprese ristoranti) devono essere pretrattate con un separatore di grassi.

ARTICOLO 49 – Officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi.

Le acque reflue di officine di riparazione, carrozzerie, autolavaggi devono essere trattate con impianti idonei.

ARTICOLO 50 – Garages privati, parcheggi.

Le acque provenienti da parcheggi sotterranei, da garages privati o da autolavaggi saranno allacciate ai collettori pubblici delle acque reflue, con un separatore di idrocarburi.

ARTICOLO 51 – Piscine.

Lo scarico delle acque di lavaggio, del troppo pieno e delle acque di scarico dopo l'arresto della clorazione da almeno 48 ore deve essere effettuato in un collettore per acque chiare, se presente. La valvola di svuotamento della piscina sarà di un diametro massimo di 50 mm.

L'acqua di lavaggio dei filtri deve essere scaricata in un collettore di acque reflue.

ARTICOLO 52 – Cantieri.

I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento.

Il Comune di Maggiore può far effettuare a spese della proprietà un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.

ARTICOLO 53 – Scarichi non ammessi.

E' vietato immettere nella fognatura pubblica direttamente o indirettamente sostanze che per la qualità e quantità possono configurarsi come soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte o gli impianti della pubblica fognatura (malte di cemento, oli, grassi, acque calde a 60°C, ecc.), rifiuti solidi ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana ai sensi del comma 2 dell'art. 25 della legge 31 luglio 2002 n. 179.

Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.

CAPO VIII NORME FINALI.

ARTICOLO 54 – Esecuzione forzata.

Allorché le misure ordinate in applicazione dal presente regolamento non sono eseguite il Comune di Maggiore può provvedere d'ufficio, a spese del responsabile dopo avviso. Il Comune di Maggiore fissa in ogni caso l'ammontare da percepire e lo comunica al responsabile, con l'indicazione dei motivi e dei termini di ricorso agli organi competenti.

ARTICOLO 55 – Attuazione del regolamento.

Compete al Responsabile dell' Ufficio Tecnico del Comune di Maggiore, dare attuazione al regolamento, nonché compiere gli adempimenti che nello stesso sono demandati genericamente al Comune di Maggiore.

Compete al Consiglio Comunale approvare il regolamento ed apportare eventuali modifiche allo stesso.

ARTICOLO 56 – Rilascio atti e certificazioni.

Le autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente regolamento sono rilasciati dal Responsabile del Servizio o da suo delegato.

ARTICOLO 57 – Accesso ai dati e ai documenti relativi al rapporto di utenza.

Il Comune di Maggiore, nell'osservanza del combinato disposto della Legge 241/90 e della Legge 675/96, riconosce a favore di chiunque abbia un interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante il diritto di prendere visione dei dati ed estrarre copia di documenti relativi al rapporto di utenza.

Per dati si intendono le informazioni relative al rapporto di utenza, quali i consumi, addebiti, pagamenti, penalità, condizioni contrattuali, ecc. Per documento si intende ogni tipo di elaborato relativo alla gestione dell'utenza, quali bollette, contratti, estratti meccanografici, prospetti, riepiloghi, ecc.

Il titolare del rapporto di utenza può richiedere in modo informale l'accesso ai dati e ai documenti che lo riguardano.

Soggetti diversi dal titolare (ad es. condomini, inquilini, ecc.) possono accedervi dietro presentazione di domanda formale redatta su moduli fornita dal il Comune di Maggiore. In ogni caso, l'istante dovrà fornire le proprie generalità, indicare l'eventuale rappresentanza, esplicitare l'interesse sotteso alla richiesta di accesso. Alla richiesta di accesso viene, di norma, dato corso immediatamente e, qualora richieda particolari indagini, entro 3 giorni. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei dati e/o l'estrazione di copia di documenti.

Aggiornamento 29/03/2004